



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio... 806/A ..... X Legislatura

1,

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 294 del 21/12/2017**

**Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive. - sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma - Sentenza Corte d'Appello di Roma n. 2166 del 31/03/2017 Regione Puglia c/ LIVI s.r.l. - Pietre Nere s.r.l. - Mediocredito Italiano s.p.a. - Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. Atto di precetto**



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

2.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

**1) sent. 8729/2010 del Tribunale di Roma nella causa civile iscritta al n. 13297 /2007 R.G. Regione Puglia c/ L.I.V.I srl - Pietre Nere s.r.l.- Mediocredito Italiano s.p.a. -MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.**

**2) sent. n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma nella causa civile Regione Puglia c/ L.I.V.I srl - Pietre Nere s.r.l.- Mediocredito Italiano s.p.a. -MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. , nonchè atto di precetto notificato per mezzo pec, all' Avvocatura Regionale in data 24 luglio 2017.**

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo sopra indicato, si rappresenta quanto segue.

La Società LIVI s.r.l. è debitrice nei confronti della Regione Puglia di ingenti somme, dovute per canoni demaniali non corrisposti ed accertati con provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Avendo i soci della suddetta società costituito una soc. denominata Mandarinino s.r.l., divenuta successivamente Pietre Nere s.r.l., alla quale la società debitrice aveva trasferito tutti gli elementi patrimoniali attinenti l'attività turistica, nonchè i crediti che la soc. LIVI vantava verso il Ministero del Commercio ed Industria e verso terzi, la Regione Puglia proponeva azione revocatoria convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Roma: 1) la soc. LIVI per dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei propri confronti, la scissione dei beni ; 2) la MPS Marchant- Banca per le piccole e medie imprese s.p.a., per dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. , la concessione di ipoteca in favore della stessa MPS; 3) a Banca Intesa



Medio Credito s.p.a., per dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., la concessione di ipoteca in favore della stessa banca.

Con sentenza n. 8729/2010, il Tribunale di Roma, non ravvisando il presupposto della *scientia damni* in capo agli Istituti di credito convenuti, nè l'idoneità della scissione dei beni ad arrecare pregiudizio alla parte attrice atteso il disposto dell'art. 2506 quater, rigettava la domanda attorea, condannando altresì la Regione Puglia al pagamento di spese, diritti ed onorari nei confronti delle controparti, liquidati in € 4.000,00 per diritti, in € 12.000,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge:

Avverso tale sentenza, la Regione Puglia proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che tuttavia, con sentenza n. 2166/2017 pubblicata in data 31/03/2017, rigettava l'appello, condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese, liquidate nella misura di € 7.064,00 per la fase di studio, € 4.107,00 per la fase introduttiva, € 11.746,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, IVA e CPA.

In data 24 luglio 2017, l'Avvocato Mara Ghezzi, difensore della società L.I.V.I. s.r.l., notificava atto di precetto alla Regione Puglia, intimando il pagamento delle spese legali ammontanti a complessivi € 49.972,79, così distinte:

€ 22.048,94 per spese diritti ed onorari, cpa oltre rivalutazione ed interessi derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8729/2010;

€ 27.439,47 per spese, diritti e cpa, liquidati con sentenza della Corte d'Appello n. 2166/2017;

€ 484,38 per spese e competenze di precetto.

\*\*\*\*\*

Visti i richiamati atti, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge.

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva, per spese legali, risulta di € 49.972,79

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione a: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria.

La Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria  
Avv. Costanza Moreo

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio  
Ing. Giovanni Vito Francesco

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese



u.

**Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_**

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivanti da atto di precetto, notificato in data 24 luglio 2017 su sentenza n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma e sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma;

**Art. 1**

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi*

*dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 49.972,79** per spese, diritti, onorari derivanti da atto di precetto, notificato in data 24 luglio 2017, su sentenza n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma e sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma;

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- **€ 49.972,79** = a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*”.

